



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Quarta Civile**

Il **Tribunale di Catania, sezione quarta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 12272/18 RG.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2019;

**promossa da**

**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI soc. coop.,**

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 00281620377), elettivamente domiciliato in Catania Via Ventimiglia n. 228 presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Collina del Foro di Bologna;

**opponente;**

**contro**

**IMPREDIL soc. coop. arl,**

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 00264080896), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Rigoli, che lo



rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

**opposto ;**

**OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3339/18.**

### **Conclusioni**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato in data 17.7.2018 CCC soc. coop conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Impredil soc. coop. chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore del convenuto, da questo Tribunale in data 11.6.2018 e notificato il 12.6.2018 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 288263.18 oltre accessori.

Eccepiva preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria prevista dall'art. 51 dello statuto del consorzio, con la conseguenza che la domanda era improponibile innanzi il giudice ordinario. Nel merito contestava la debenza delle somme.

L'opposto si costituiva in giudizio opponendosi.

All'udienza dell'11.11.2019 venivano precisare le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inprocedibilità dell'azione per esistenza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio opponente (e di cui



l'opposta è socia) è fondata e deve essere accolta.

L'art. 51 dello Statuto prevede che *“tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto societa e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quella relative al recesso o esclusione dei soci o alla assegnazione dei lavori .....devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri.....l'arbitrato sarà rituale ....”*.

Nella specie non vi è dubbio che la richiesta del pagamento del saldo dei lavori assegnati alla opposta da parte del consorzio opponente rientra nella previsione delle predetta clausola, atteso che il pagamento di tali somme rientra nella generale previsione delle controversie relative alla assegnazione dei lavori ed ancor prima nello scopo mutualistico del consorzio.

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla



competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale (Cass. civ., se sez. II, 28 giugno 2000, n. 8788; Trib. Terni, 23 gennaio 1999, in *Rass. Giur. Umbra*, 1999, 435; App. Venezia, 7 gennaio 1997).

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, i quali si rinvencono nelle espressioni terminologiche congruenti all'esercizio del "giudicare", e al risultato di un "giudizio", in ordine ad una "controversia", non potendo essere decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, nè il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, nè la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, nè la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 833, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 3034).

Anche la giurisprudenza di merito ha già rilevato come depongono per la natura irrituale dell'arbitrato, valutate nel loro complesso, le espressioni, contenute nella clausola compromissoria, che individuano ampiamente, sul piano conflittuale (non solo <le controversie>, ma anche le semplici <divergenze>) e su quello dei contenuti (<anche di carattere tecnico ed economico...>) la materia devoluta al collegio arbitrale; che configurano l'opera degli arbitri come il naturale sviluppo dei tentativi di un mancato accordo tra le parti e che attribuiscono efficacia obbligatoria per le parti alla statuizione degli arbitri anche per quanto concerne il carico delle spese (App. Torino, 2 maggio 1991, in *Giur. piemontese*, 1991, 315; Pret. Torino 7 agosto 1990).



Ne consegue che nella specie il tenore letterale della clausola – in assenza di qualunque altra indicazione proveniente dalle parti o dagli atti di causa – conduce a ritenere che si tratti di una fattispecie di arbitrato rituale.

Ciò posto non resta che dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, con assegnazione di un termine alle parti per la riassunzione del relativo giudizio ex art. 50 c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale 19 luglio 2013 n. 223, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 819 ter c.p.c. secondo comma nella parte in cui esclude l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., con particolare riferimento a quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti).

Sussistono – tuttavia – giusti motivi per compensare le spese.

#### **P.Q.M.**

**Il Tribunale di Catania – sezione quarta civile**, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop.** contro **Impredil soc. coop.**, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- 1) **accoglie** l'opposizione e per l'effetto **revoca** il decreto opposto;
- 2) **dichiara** la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 51 dello statuto;
- 3) **assegna** alle parti termine di gg 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio innanzi il collegio arbitrale competente;



4) **compensa** integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Catania addì 2 marzo 2020

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

**(dott. Giorgio Marino)**

